

CITTÀ DI CHIERI

AREA SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI
SERVIZIO CONTABILITÀ - SERVIZIO PATRIMONIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO BIKE BOX PRESSO IL MOVICENTRO DI CHIERI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 30 NOV. 2011

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

- 1.1. Il presente regolamento disciplina la fruizione e la gestione del servizio Bike box di proprietà del Comune di Chieri, di seguito Comune, sito presso la Stazione Ferroviaria di Piazza Don Bosco, di seguito Stazione.

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- 2.1. Il servizio è costituito da n. 5 (cinque) box chiusi, affiancati, collocati su suolo pubblico. Ciascun box può alloggiare n. 3 (tre) biciclette ed è accessibile attraverso una porta dotata di serratura a chiave con chiavi, date in uso agli utenti.
- 2.2. Le chiavi rilasciate agli iscritti al servizio sono codificate e identiche per ciascun box.
- 2.3. Le strutture sono adibite esclusivamente al ricovero delle biciclette e alla loro protezione dai furti.
- 2.4. Il servizio è a disposizione dei soli iscritti, 24 ore su 24, tutto l'anno, ed è gratuito.
- 2.5. Per utilizzare i depositi, è necessario acquisire una chiave che permetta la fruizione del deposito stesso. La chiave rimane alloggiata nella serratura fino al momento dell'uscita, al fine di ricordare all'utente la necessità di richiudere la porta per ragioni di sicurezza.

3. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DI UN POSTO BICI

- 3.1. Per aver diritto ad usufruire del servizio di Bike box, occorre possedere i seguenti requisiti:
 - 3.1.1. essere persone fisiche;
 - 3.1.2. avere compiuto 16 anni;
 - 3.1.3. avere la residenza o il domicilio a Chieri o, in alternativa: documentare/dichiarare di
 - 3.1.3.1. essere iscritti ad un istituto scolastico di Chieri;
 - 3.1.3.2. svolgere attività professionale nel territorio del Comune di Chieri;
 - 3.1.4. essere titolari di un abbonamento mensile o annuale GTT Formula o Trenitalia;

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN POSTO BICI

- 4.1. L'assegnazione di un posto bici nei depositi protetti deve essere richiesta presso il Comune.
- 4.2. A tal fine, gli interessati devono:
 - 4.2.1. compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta riportante i dati anagrafici del richiedente, e gli obblighi contrattuali a cui è sottoposto il sottoscrittore e titolare della chiave stessa;
 - 4.2.2. esibire un abbonamento mensile o annuale GTT Formula o Trenitalia in corso di validità e la relativa tessera (sull'abbonamento mensile dovrà essere riportato il numero di tessera);
 - 4.2.3. esibire un documento di riconoscimento valido da fotocopiare ed allegare alla domanda;
 - 4.2.4. versare la somma di € 20,00 (euro venti/00) per la cauzione.
- 4.3. Ciascun soggetto può chiedere l'assegnazione di un solo posto bici.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI BICI

- 5.1. L'assegnazione dei posti bici avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

6. DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

- 6.1. L'assegnazione ha durata di 24 (ventiquattro) mesi.

- 6.2. Con cadenza semestrale, l'assegnatario ha dieci giorni di tempo per confermare oppure rinunciare all'assegnazione.
- 6.3. Per confermare è necessario esibire al Comune un abbonamento mensile o annuale GTT Formula o Trenitalia in corso di validità e la relativa tessera (sull'abbonamento mensile dovrà essere riportato il numero di tessera).
- 6.4. Al termine dell'assegnazione, l'assegnatario è tenuto alla riconsegna delle chiavi al Comune, e verificata la regolarità della posizione dell'assegnatario, il Comune cancella il suo nominativo dal servizio e restituisce la cauzione inizialmente versata.
- 6.5. In caso di mancata conferma o in caso di mancata riconsegna delle chiavi al termine dell'assegnazione, l'assegnatario decade dal servizio e perde la cauzione. La bicicletta eventualmente presente nel deposito verrà rimossa e trasferita all'Ufficio comunale oggetti rinvenuti.

7. RECESSO E DECADENZA DAL SERVIZIO

- 7.1. L'assegnatario ha facoltà di recedere in qualsiasi momento al posto bici assegnatogli, riconsegnando la chiave al Comune.
- 7.2. Verificata la regolarità della posizione dell'assegnatario, il Comune cancella il suo nominativo dal servizio e restituisce la cauzione inizialmente versata.
- 7.3. In caso risultino pendenze verso il Comune, l'assegnatario ha l'obbligo di eliminarle integralmente prima di poter richiedere la restituzione della cauzione inizialmente versata per ottenere l'uso della chiave codificata.
- 7.4. In caso di mancata conferma o rinuncia espressa, l'assegnatario decade dal servizio e perde la cauzione. La bicicletta eventualmente presente nel deposito verrà rimossa e trasferita all'Ufficio comunale oggetti rinvenuti.
- 7.5. L'assegnatario decade altresì dal servizio nei casi previsti dagli articoli 6 e 10.

8. MODALITA' DI FRUIZIONE DEI DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE

- 8.1. L'accesso al deposito bici può avvenire solo attraverso l'impiego della chiave per l'apertura delle porte, rilasciata dal Comune;
- 8.2. L'assegnatario può utilizzare il box soltanto ed esclusivamente per depositarvi una bicicletta (o velocipede). Non è consentito il deposito di ciclomotori, monopattini o altri oggetti diversi da una bicicletta.
- 8.3. Le biciclette ammesse al deposito devono essere sempre legate esclusivamente agli appositi porta biciclette in esso collocati.
- 8.4. E' vietato:
 - 8.4.1. lasciare le porte di accesso aperte dopo l'utilizzo del deposito;
 - 8.4.2. parcheggiare la bicicletta al di fuori dei porta bici in dotazione o senza legarle ad essi;
 - 8.4.3. sporcare la struttura e/o lasciare rifiuti di qualsiasi genere, sia al suo interno che nelle sue immediate vicinanze;
 - 8.4.4. sostare nella struttura oltre il tempo strettamente necessario al parcheggio della bicicletta;
 - 8.4.5. utilizzare la struttura per finalità diverse da quelle previste all'articolo 2.

9. OBBLIGHI DEL FRUITORE DEL SERVIZIO

- 9.1. Sottoscrivendo il modulo di richiesta della chiave, l'assegnatario assume i seguenti obblighi:
 - 9.1.1. utilizzare esclusivamente il posto bici assegnato (contrassegnato dal numero identificativo);
 - 9.1.2. utilizzare il posto bici assegnato esclusivamente per sé; è vietata la cessione del diritto di uso ad altri;

- 9.1.3. conservare con cura la chiave del deposito;
- 9.1.4. risarcire i danni a lui imputabili per l'irregolare utilizzo della struttura, corrispondendo la somma necessaria al Comune;
- 9.1.5. restituire la chiave, in caso di richiesta insindacabile del Comune;
- 9.1.6. segnalare tempestivamente al Comune ogni danno arrecato alle strutture in occasione del loro utilizzo;
- 9.1.7. sollevare incondizionatamente il Comune da ogni e qualsiasi danno, anche non patrimoniale, subito dall'utente durante e o in occasione dell'utilizzo del deposito per biciclette, ivi compreso il furto e il danneggiamento delle biciclette ad opera di altre persone, oltre che a seguito ad eventi naturali o accidentali (tempeste, vandalismo...).

10. SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA LEGGE 689/1981 ED ALTRE PENALITA'

- 10.1. L'assegnatario, contravvenendo agli impegni di cui al precedente articolo assunti a seguito della sottoscrizione del modulo di richiesta della chiave, è tenuto a pagare le seguenti somme a titolo di penale, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato, sia ad assolvere senza riserve agli adempimenti sotto indicati:
 - 10.1.1. in caso di smarrimento/furto della chiave: versamento di € 20,00 (euro venti/00) quale rimborso del costo della suddetta chiave. In tale caso, l'assegnatario è tenuto a presentare tempestiva denuncia al Comune, sollevandosi così da ogni responsabilità per eventuali danni successivi. In assenza della denuncia, qualora la struttura o le biciclette in essa parcheggiate subiscano danni o furti, l'assegnatario è tenuto a risarcire al Comune e o agli altri utenti i danni da essi subiti. In ogni caso, qualora l'assegnatario desideri entrare in possesso di una seconda chiave, dovrà esibire una copia della denuncia di smarrimento/furto e corrispondere l'importo di € 20,00. Qualora la chiave smarrita venisse ritrovata, potrà essere riutilizzata dal Comune. Il ritrovamento non dà diritto al rimborso di € 20,00.
 - 10.1.2. in caso di verifica del possesso di più chiavi: versamento di € 20,00 per ogni chiave eccedente la prima in dotazione, oltre alla restituzione immediata delle chiavi impropriamente acquisite
 - 10.1.3. in caso di mancata chiusura della porta di accesso al deposito di biciclette dopo il suo utilizzo, l'assegnatario è tenuto al versamento di € 100,00 a titolo di sanzione per comportamento irresponsabile e pericoloso per la tutela della struttura e delle biciclette in essa contenute;
 - 10.1.4. in caso di deposito di rifiuti personali e/o di imbrattamento della struttura: versamento di € 100,00 a titolo di sanzione;
 - 10.1.5. in caso di parcheggio della bicicletta all'interno del deposito senza l'utilizzo del porta bicicletta in dotazione al deposito, versamento di € 20,00 a titolo di sanzione.

11. REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

- 11.1. L'assegnatario, contravvenendo agli impegni di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal precedente articolo 10, è soggetto alla revoca dell'assegnazione del posto bici nei seguenti casi:
 - 11.1.1. utilizzo del deposito per biciclette diverso dalle sue finalità;
 - 11.1.2. in caso di deposito di rifiuti personali e/o di imbrattamento della struttura;
 - 11.1.3. in caso di parcheggio della bicicletta all'interno del deposito senza l'utilizzo del porta bicicletta in dotazione al deposito;

12. VIGILANZA E MANUTENZIONE

- 12.1. La gestione della vigilanza e della manutenzione dei depositi per biciclette è a carico del Comune, che vi provvede mediante soggetti interni o esterni appositamente incaricati.